

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. E' COSI' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2034 del 14/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno quattordici APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. E' COSI' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/11/2016, acquisita ai Prot. Com.le 101346-101377-101400-101415-101422-101477-101482-101501-101517 e da Arpae ai PGFC/2016/17327-17329-17330-17333-17336-17360-17371-17372-17388, come successivamente integrata in data 12/12/2016 con Nota acquisita al Prot. Com.le 104761 e da Arpae al PGFC/2016/17932 da **E' COSI' S.R.L.**, nella persona del Consigliere Celso Lombardi, con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 110729 del 30/12/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2017/7, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 30/01/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7425 e da Arpae al PGFC/2017/1319;

**Dato atto** che in data 17/02/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 13599 e da Arpae al PGFC/2017/2471;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le n. 20357 del 09/03/2017 acquisita da Arpae al PGFC/2017/3644 ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA T. Chiocchini resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Giorgi,12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sotto elencati endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 15/03/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n. 31437 del 12/04/2017, a firma del Dirigente ad Interim del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/5543;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 351 del 22/05/07 prot. n. 49526/07 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n° 73 del 09/03/2013 rilasciato dal Comune di Forlì;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **E' COSI' S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2016 con cui si è disposta la proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae - Emilia -Romagna;

#### **Richiamate**

- le Determine n.DET-2016-507 del 24/06/2016 e n. DET-2016-732 del 29/09/2016 nonché la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;
- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **E' COSI' S.R.L.** (C.F./P.IVA 02639970405), nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12, **per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i

poteri di ordinanza in capo ad Arpaе, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaе è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaе, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 351 del 22/05/07 prot. n. 49526/07, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avente una validità di 15 anni dalla data di rilascio.

Tenuto conto che nella istanza di AUA, pur a fronte di un aumento della produzione, le emissioni sono sostanzialmente invariate rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, ritenendo di ricomprendere in AUA le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione precedente, salvo procedere all'aggiornamento dei valori limite prescritti per le emissioni N.2 ed N.3 "Produzione detersivi" alla luce di quanto previsto all'Allegato 4.15 "*Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Sulla base di quanto indicato nell'Allegato 4.15 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. e tenuto conto delle materie prime utilizzate, si stabiliscono in aggiunta a quelli indicati nella precedente autorizzazione anche i seguenti valori limite di 5 mg/Nmc per l'Ammoniaca e 5 mg/Nmc per i Composti inorganici del cloro, con l'obbligo di provvedere all'esecuzione di un controllo entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA al fine di verificare il rispetto di questi nuovi valori limite.

Sempre sulla base di tali considerazioni il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere ad Arpa Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria.

Con la documentazione integrativa inviata con note PGFC/2017/1319 del 30/01/17 e PGFC/2017/2471 del 17/02/17 la Ditta dichiara di utilizzare nella emissione N.1 "Laboratorio chimico" anche alcune sostanze cancerogene, tossiche, mutagene, ecc. Tra le sostanze dichiarate dalla Ditta risultano avere le caratteristiche di quelle indicate nell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 le seguenti sostanze: fenoftaleina, dicromato di potassio, acido borico e 1,2 dicloroetano. L'emissione derivante dal laboratorio in cui vengono utilizzate tali sostanze non può essere classificata come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e risulta invece oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Visto l'esiguo consumo di tali sostanze e considerato che di conseguenza non vengono superate le soglie di rilevanza indicate nella Tabella A1 dell'Allegato I del D.Lgs. 152/06, si ritiene di non indicare valori limite di emissione e obblighi di controlli analitici periodici e di stabilire invece l'obbligo dell'annotazione mensile su di un registro dei consumi delle sostanze indicate nell'elenco delle materie prime contenenti le frasi di rischio H340, H350, H350i, H360F, H360D, validati dalle fatture di acquisto.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di AUA, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

### B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 351 del 22/05/07 prot. n. 49526/07, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30/11/2016 prot. n. 101346, e successive

integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE N. 4 – IMPIANTO TERMICO** (442 kW, a metano)

**EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO TERMICO** (34 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di detergenti liquidi a base acquosa, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

#### EMISSIONE N. 1 – LABORATORIO CHIMICO

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	1	h/g

#### EMISSIONI N. 2 E N. 3 – MISCELATORI REPARTO PRODUZIONE DETERGENTI

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, esclusi cloro cianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 2 e 3** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite per gli inquinanti “Ammoniaca” e “Composti inorganici del cloro”). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC:

aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 2 e 3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Relativamente alla **emissione N. 1**, i consumi di reagenti di laboratorio contenenti le frasi di rischio H340, H350, H350i, H360F, H360D (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati con cadenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo **punto 6**.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di reagenti di laboratorio utilizzati, così come precisato al precedente punto 5, relativamente alla **emissione N. 1**.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 101346 del 30.11.2016 presentata dal Sig. Lombardi Celso in qualità di Legale Rappresentante della ditta “È COSÌ S.R.L.”, tesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall’insediamento dove si svolge l’attività di produzione e commercio detergenti e disinfettanti sito in via Giovanni Giorgi, 12 (foglio 153 particella 301) ed individuati negli atti presentati e successive integrazioni acquisite agli atti;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 18445 del 03.03.2017;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al PG 22458 del 16.03.2017;
- Visto l’atto del Comune di Forlì n°73 del 09.03.2013 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto;
- Atteso che la Ditta dichiara nella che non vi è stata diversa destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l’attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell’Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell’art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell’endo- procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico:

Lombardi Celso

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Giovanni Giorgi, 12
- Destinazione dell'insediamento:	produzione e commercio detergenti e disinfettanti
- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali: acque di risulta da lavaggio attrezzature e locali produttivi
- Potenzialità dell'insediamento	4000 mc/anno
Sistemi di trattamento prima dello scarico	depuratore a ossidazione forzata con filtrazione finale su sabbia e carboni attivi
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera tipo A

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente, all'ARPAE ed a HERA:

Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Zinco, Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

3. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio macchinari e locali adibiti alla miscelazione detergenti.
4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
5. Le portate di scarico in fognatura non devono superare i seguenti valori massimi: 4000 mc/anno; 15 mc/giorno.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - depuratore a ossidazione aerata e filtrazione (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013..
13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
16. I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – parte Quarta Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
17. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
18. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
19. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
20. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
21. devono essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento
22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

ALLEGATO: copia dello schema di rete fognaria

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**